

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc e

richiesta ex art. 151 cpc

Nell'interesse di :

- **FERRARA VINCENZO**

(c.f. FRRVCN79H01G230F) nato il 1/06/1979 a Pagani (SA) e residente alla via Macello n°2/4 – 84085 Mercato San Severino (SA), rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 , 84129 Salerno in virtù di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LOMBARDIA, UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO**, in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Pradello 12 - 24121 Bergamo PEC: drlo@postacert.istruzione.it, uspb@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede alla via Freguglia 1(Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it;
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO OBERDAN"**,
- **C.F.: 84003190166** - in persona del Dirigente Scolastico, con sede al viale Merisio n.14 – 24047 Treviglio (BG), pec: bgis03700g@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede alla via Freguglia 1(Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it;
- **ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI"**,
C.F.: 92026190162- in persona del Dirigente Scolastico, con sede alla via Giovanni da Romano – 24058 Romano di Lombardia (BG), pec: bgic896007@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it;
- **nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al concorso per titoli, per l'inserimento, l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, utili per l'a.s. 2021/2022, per la provincia di Bergamo concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO - area A – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali , i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

oggetto : illegittimo depennamento per invalidità di titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico in presenza di altro titolo allegato alla domanda anche se per profilo diverso (A.A. –A.T.) – reinserimento nelle graduatoria provinciale permanenti di prima fascia per il personale Ata – Area A - At di Bergamo -- FERRARA VINCENZO

1. il ricorrente ha prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico con contratto di lavoro n.prot.10150/12257/14841/4649/4668/7597 presso l'Ist. Sup. Oberdan di Treviglio (BG) a partire dal 20/09/2018 sino al 29/06/2019 e con contratto di lavoro n.prot. 10443 dal 13/09/2019 al 30/06/2020; doc. 1 – 2
2. il ricorrente ha prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico con contratto di lavoro n.prot.2724/2917 presso l'Ist.Compens. Romano di Lombardia "E.Fermi" (BG) a partire dal 14/09/2020 sino al 16/07/2021; doc. 3
3. che in data 10.05.2021 compiuti i 24 mesi di servizio ovvero 23 mesi e 16 giorni , il collaboratore scolastico presentava domanda per l'inclusione nella graduatorie provinciali permanenti di prima fascia utili per l'a.s. 2021/20212 per il personale Ata – Area A per la provincia di Bergamo; doc. 4
4. che in data 13/07/2021 il collaboratore scolastico subiva decr. di depennamento dalla scuola "Oberdan" , quale scuola capofila , dalle graduatorie di terza fascia per il personale Ata triennio 2017 – 2019 (reg. controlli n. 197 del 13/07/2021); doc. 5
5. che in data 16/07/2021 il collaboratore scolastico riceveva nota di risoluzione anticipata del contratto in essere dalla scuola IC Fermi di cui a prot. 2917 del 16/07/2021 e in data 3/08/2021 la dichiarazione che il servizio prestato presso l'IC Fermi è valido soltanto in fatto , ma non in diritto ; doc. 6 – 7
6. che pari nota di cui a prot. 7890 il collaboratore scolastico riceveva in data 5/08/2021 dalla scuola "Oberdan" per la quale anche il servizio prestato presso detta istituzione scolastica era considerato in fatto , ma non in diritto; doc. 8
7. *che per effetto di quanto sopra , ancorchè regolarmente inserito in data 5.08.2021 nella graduatorie provinciali permanenti 24mesi di prima fascia utili per l'a.s. 2021/20212 per il personale Ata – Area A per la provincia di Bergamo nella posizione 170 con punti 15,50 il collaboratore scolastico subiva in data 20.08.21 esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva del personale Ata per mancanza di anzianità di almeno due anni di servizio ; doc. 9*
8. che con nota del 3-4/10/2021 il ricorrente impugnava con richiesta in autotutela la sua esclusione dalla graduatoria permanente, con diritto all'immediato reinserimento nella graduatorie provinciali permanenti di prima fascia utili per l'a.s. 2021/20212 per il personale Ata – Area A per la provincia di Bergamo, per le ragioni che seguono . doc. 10



***** ** Sul fumus boni iuris**

9. Quanto fumus boni iuris, in punto di diritto, i provv.del 3 e 5 agosto 2021 emessi dall'Ist. Fermi e dall'Is.Sup. Oberdan sono evidentemente illegittimi; comunque, non sorretti da giusta causa o giustificato motivo; posto che nella fase di costituzione delle graduatorie di 3za fascia si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda (doc. 11) , ragion per cui l'Amministrazione è tenuta a valutare, escluso qualsivoglia falso o mendacio sul titolo dichiarato per c.s. (Ist. Forcella a.s. 2012-2013 cfr all. 13) - il titolo dichiarato dall'aspirante ai fini dell'inserimento per il profilo di ass.amm. (doc. 12) che nel caso di specie è il medesimo titolo utilizzato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di prima fascia (DIPLOMA DI AGROTECNICO, Ist.Prof.di Stato Per l'Agrig. e l'Ambient. Di Salerno- a.s. 1998/99); doc - 12
10. Orbene, dal momento che per accedere al profilo di collaboratore scolastico è sufficiente un qualunque diploma di maturità (cfr. art. 2.4 D.M. n. 640/2017), è chiaro che il ricorrente aveva titolo per l'inserimento nelle graduatorie di collaboratore scolastico e per rimanere nelle stesse.
11. Il diploma di agrotecnico è titolo valido per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, anche se con minor punteggio riferito al diverso titolo inserito in domanda, utile per l'inserimento sia in terza che in prima fascia.
12. Vero è che il ricorrente che è stato regolarmente inserito in prima fascia nella posizione 170 con punti 15,50 nella graduatoria pubblicata in data 5.08.2021.
13. L'art. 7.7 del D.M. 604/2017 dispone infatti qualora le verifiche, eseguite dal dirigente scolastico che sulla base della graduatoria conferisce il primo incarico di supplenza temporanea, abbiano esito negativo, il medesimo D.S. adotta le determinazioni conseguenti precisando che in tal caso *"...l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, ... sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"*. Il dettato normativo è estremamente chiaro nel prevedere la qualificazione di solo fatto, esclusivamente del servizio prestato in mancanza del titolo di accesso alle graduatorie del profilo o conseguito in virtù di dichiarazioni false.
14. **Il medesimo effetto è invece escluso allorché, come nel caso in esame, il collaboratore scolastico, può vantare altro titolo valido (doc. 12) inserito in domanda di terza fascia che è il medesimo che ha anche utilizzato per l'immissione in prima fascia.**
15. Nel caso di specie, non può affatto parlarsi di *"mancanza del titolo"* essendo da un lato, il diploma di qualifica conseguito il 9/09/2013 presso l'IC Forcella qualificabile come titolo legale "esistente", ma meramente privato in quanto promanante al tempo da scuola pareggiata (doc. 13); mentre dall'altro è evidente, nel caso di specie, che il ricorrente possiede e possedeva (altro) titolo (DIPLOMA DI AGROTECNICO, Ist.Prof.di Stato Per l'Agrig. e l'Ambient. Di Salerno- a.s. 1998/99 – doc. 12) per l'inserimento in graduatoria di terza fascia e inserito in domanda (cfr doc. 11) e quindi non si verte nel caso di specie né nella fattispecie "per assenza del titolo", né può ricondursi il caso di specie ad un comportamento



doloso del ricorrente, atteso che la fattispecie in esame non può essere trattata come un caso di verifica del titolo con esito negativo, intesa come non veridicità dell'avvenuto conseguimento del titolo allegato alla richiesta di inserimento in graduatoria. *Non vi sono elementi, infatti, per porre in dubbio il conseguimento da parte del ricorrente del diploma di qualifica (ved infra sent. Trib. Busto Arsizio n. 91 del 4/03/2020) rimanendo la parità scolastica, a cavallo nell'anno 2013, fatto amministrativo estraneo all'incolpevole collaboratore scolastico.*

16. Si rileva, dunque, di palmare evidenza che la fattispecie in oggetto non rientra tra le ipotesi sanzionatorie contenute nell'art. 7.7 del decr. 640/17, e i provv. del 3 e 5 agosto (all. 7 – 8) sono da considerarsi illegittimi e vanno disapplicati nella parte in cui si afferma che: *“il servizio svolto è valido in fatto, ma non in diritto”*, ovvero in altre parole che tale servizio prestato assume irrilevanza ai fini giuridici e non potrà essere considerato in futuro ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e delle graduatorie permanenti.
17. Si riporta analogo precedente giurisprudenziale di merito del Tribunale di Rimini giudice dott. Lucio Ardigò in identico giudicato: *“L'Istituto Paritario “La Fenice” ex Ic Forcella è divenuto paritario con decreto 18/S2 dell'USR Campania del 22/07/2003. Quest'ultimo comunicava all'U.S.P. l'istituzione di una sessione speciale degli esami di qualifica, nel cui regime rientrava la ricorrente. Detto Istituto paritario, con nota del dicembre 2018, aveva dichiarato che le Qualifiche Professionali rilasciate dall'Istituto “C.S. Forcella”, attualmente in regime di parità con denominazione “La Fenice”, erano riconosciute quale titolo valido, in quanto svolte con l'autorizzazione dell'organo di competenza preposto. Non è un caso che il Gestore dell'Istituto Paritario “La Fenice”, con nota indirizzata all'U.S.P. del luglio 2013, aveva comunicato il calendario degli esami della qualifica di operatore per i Servizi di Ristorazione. La facoltà di istituire Sessioni speciali di esami di qualifica professionale era, tra l'altro, prevista dall'art. 4 dell'ordinanza n. 68 del 01.08.2011, prot. 5419” ... “La ricorrente è stata depennata dalla graduatoria di collaboratore scolastico, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 640/2017, essendo stato ritenuto che il titolo di accesso alla qualifica di collaboratore scolastico, rilasciato dal Centro scolastico Forcella, non fosse valido, in quanto il predetto istituto aveva ottenuto la parità solo con decorrenza 2013/2014 e, quindi, nell'anno successivo al rilascio del titolo stesso ...Va peraltro rimarcato come in atti difetti la prova della conoscenza, da parte della ricorrente, del carattere non regolare della validità del suddetto titolo...Si ritiene, quindi, fondatamente che nella fattispecie difettino i presupposti di cui all'art. 8.4 del DM n. 640/2017, in quanto la decadenza dalla graduatoria, nel caso di autocertificazione o produzione di documentazione falsa, presuppone sempre il dolo di chi allega la relativa documentazione. Risulta, in ogni caso, decisivo come, nella domanda, la ricorrente abbia indicato, come titolo di accesso, **anche** il diploma di istruzione secondaria superiore di Perito...conferito in data...presso l'Istituto Tecnico Commerciale paritario “-----”: titolo la cui validità non è stata mai contestata dalle amministrazioni scolastiche... Orbene, dal momento che per accedere al profilo di collaboratore scolastico è sufficiente un qualunque diploma di maturità (cfr. art. 2 D.M. n. 640/2017), è chiaro che la ricorrente aveva titolo per l'inserimento nelle graduatorie di collaboratore scolastico e per rimanere nelle stesse... PER QUESTI*



MOTIVI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da...con ricorso depositato il giorno...disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione - così provvede in contraddittorio con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA e UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ- CESENA E RIMINI; - Accertata l'illegittimità del Decreto prot... del...2019, con il quale l'Istituto Scolastico Comprensivo di...ha disposto il depennamento della ricorrente dalla III fascia delle vigenti graduatorie di istituto per il profilo di Cuoco e Collaboratore Scolastico e che il servizio prestato, in qualità di Collaboratore Scolastico, dovesse essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, senza l'attribuzione di nessun punteggio, decreto che viene qui disapplicato, per l'effetto... -DICHARA che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente...sono da considerarsi validi a tutti gli effetti sia giuridici che economici; -CONDANNA le amministrazioni scolastiche resistenti a reinserire la ricorrente nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A., profilo professionale di collaboratore scolastico...con il punteggio derivante dal diverso titolo costituito dal diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Commerciale...”.

18. Parimenti si richiama sentenza del 30/06/21 in cui il Tribunale di Modena ha dichiarato illegittimo il provvedimento di decadenza e risoluzione anticipata del contratto per invalidità del titolo di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto parificato “Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere, avendo dato prova in atti di aver *dichiarato altresì* di essere in possesso di un diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto tecnico paritario “Mater” di Aversa ancorché indicato per il diverso profilo di Assistente amministrativo o tecnico e la cui attuale “valorizzazione non arreca nocumento alla par condicio competitorum poiché il ricorrente si limita per vero a richiedere per vero un'utilità (titolarità del diritto a essere inserito nelle graduatorie di circolo e istituto, terza fascia, personale ATA, profilo CS), sulla scorta degli stessi titoli originariamente depositati. Evenienza questa che esclude qualsiasi lesione della par condicio poiché consente alla ricorrente di confrontarsi con gli altri candidati sulla scorta di titoli (non aggiornati o integrati ma) vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.”

***** Sul periculum in mora**

Quanto al periculum in mora, esso sussiste in ragione dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie permanenti 24 mesiutile per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021- 2022.

Il perdurare dell'illegittimo provvedimento/i di rettifica del punteggio impedisce al ricorrente l'inserimento nella graduatoria permanente e osta alla sua stabilizzazione al lavoro..

Il ricorrente è alla ricerca di una stabilità occupazionale da diversi anni (doc.18) , vive con padre con pensione gravata da prestito personale (doc. 14) e affetto da invalidità medio- grave 67% -99%(doc.15) e madre occupata in lavori stagionali agricoli per 51



giornate l'anno (doc. 16) La famiglia è priva di casa di proprietà e sulla stessa grava contratto di locazione (doc. 17) . Il ricorrente è nell'attualità disoccupato.

Il mancato computo anche in diritto del servizio reso dal ricorrente presso le scuole Oberdan e Fermi, cagiona chiaramente un danno ingiusto meritevole di ristoro, che potrebbe essere leso nelle more della durata di un giudizio ordinario e si sostanzia nel mancato inserimento nella graduatoria permanente per gli anni 2021- 2022.

La giurisprudenza più volte si è occupata di vicende simili , affermando *il diritto soggettivo del collaboratore scolastico al corretto inserimento nelle graduatorie provinciali delle istituzioni scolastiche* . Tal illegittimo comportamento della PA afferma il giudice determina , in tal casi, grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa ovvero un lavoro in una qualsivoglia sede di servizio di cui al modello di domanda delle 30 scuole indicate nella provincia di Bergamo .

Nel caso di specie è di tutta evidenza che il riconoscimento in fatto e in diritto del servizio espletato , potrebbe significare, necessariamente, maggiori sbocchi professionali in ordine all'accesso ad incarichi di supplenza stabili.

Trattasi di una lesione di un bene giuridico non patrimoniale che il provv. d'urgenza del Magistrato può sanare ponendo fine allo stato di precarietà e incertezza occupazionale, con possibilità di inserimento al lavoro e in graduatoria nel giusto posto per ottenere un incarico temporaneo o annuale.

*** **

Pertanto, la fondatezza dell'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta di tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe <<inutiliter data >> a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario. *

P.Q.M.

il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo , affinché, - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- Disporre la sospensione dell'efficacia e/o illegittimità e/o disapplicazione della nota/provv. del 13/07/2021 (oberdan) e del 16/07/2021 (fermi) e/o del 3/08/2021 (oberdan) e del 5/08/2021 (Fermi) nella parte in cui si afferma che *"il servizio svolto è valido in fatto, ma non in diritto, con la conseguenza che allo stesso non può essere attribuito alcun punteggio"*, con conseguente riconoscimento per i motivi di cui al ricorso, del diritto del ricorrente al **riconoscimento in fatto e in diritto del servizio reso a partire dal 20/09/2018 sino al 16/07/2021** , con ogni conseguenza di legge ;
- In via pregiudiziale e cautelare provvedere alla sospensione dell'efficacia e/o illegittimità e/o disapplicazione della nota di esclusione dalle graduatorie provinciali permanenti di prima fascia dell'At di Bergamo di cui a prot. U.0007226 del 20/08/2021 per i motivi tutti



meglio dedotti nel presente atto e disporre *con effetto ex tunc* il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2021 – 2022 per il profilo di collaboratore scolastico nell'Ambito Territoriale di Bergamo, come da domanda datata 10.05.2021 nella posizione 170 con punti 15,50;

- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

Nel merito, sin d'ora si rassegnano le seguenti conclusioni:

In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la disapplicazione (illegittimità) della nota/provv. del 13/07/2021 (oberdan) e del 16/07/2021 e/o del 3/08/2021 (oberdan) e del 5/08/2021 (Fermi) nella parte in cui si afferma che *“il servizio svolto è valido in fatto, ma non in diritto, con la conseguenza che allo stesso non può essere attribuito alcun punteggio”*, con conseguente riconoscimento per i motivi di cui al ricorso, del diritto del ricorrente al **riconoscimento in fatto e in diritto del servizio reso a partire dal 20/09/2018 sino al 16/07/2021**, con ogni conseguenza di legge; per l'effetto accertare e dichiarare illegittimità e/o disapplicazione della nota di esclusione dalle graduatorie provinciali permanenti di prima fascia dell'At di Bergamo di cui a prot. U.0007226 del 20/08/2021 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e disporre *con effetto ex tunc* il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2021 – 2022 per il profilo di collaboratore scolastico nell'Ambito Territoriale di Bergamo, come da domanda datata 10.05.2021 nella posizione 170 con punti 15,50;

con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Si producono: i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di prima fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Bergamo, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli a.s. 2021/2022 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Lombardia – AT Bergamo mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno, lì 4.10.2021

Avv. Giorgio Zeoli

